

**Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Monoscoop/
UAMI (SUDOKU SAMURAI BINGO)**

(Causa T-564/08)

(2009/C 44/108)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Monoscoop BV (Alkmaar, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. A. Canela Giménez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 settembre 2008, procedimento R 816/2008-2, e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «SUDOKU SAMURAI BINGO» (domanda di registrazione n. 5.769.013), per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Errata applicazione dell'art. 7, nn. 1, lett. b) e c) e 2, del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

**Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 dalla
Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza
del Tribunale della funzione pubblica 13 novembre 2008,
causa F-90/07, Traore/Commissione**

(Causa T-572/08 P)

(2009/C 44/109)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, G. Berscheid e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Amadu Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 novembre 2008 nella causa F-90/07 nella parte in cui accoglie il primo motivo attinente all'irregolarità della procedura di assunzione, alla violazione dell'art. 7, n. 1, e dell'art. 29, n. 1, dello statuto nonché dei principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera, in quanto il livello dei posti è stato fissato ai gradi da AD9 a AD14, nella misura in cui riguarda il posto di direttore delle operazioni in Tanzania e annulla il rigetto della candidatura del sig. Traore nonché la nomina del sig. S. a tale posto;
- respingere il ricorso presentato dal sig. Traore dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-90/07 nella parte in cui è stato accolto da detto Tribunale della funzione pubblica;
- condannare il ricorrente in primo grado alle spese dell'impugnazione e statuire come di diritto sulle spese del giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la Commissione chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 13 novembre 2008, nella causa F-90/07, Traore/Commissione, con cui il TFP ha annullato la decisione della Commissione 12 dicembre 2006, recante rigetto della candidatura del sig. Traore al posto di direttore delle operazioni della delegazione della Commissione in Tanzania e la decisione di nomina di un altro candidato a detto posto, in quanto il livello di copertura del posto in oggetto era stato fissato ai gradi da AD 9 a AD 14 (e non limitato ad uno dei gruppi di due gradi AD 9/AD 10, AD 11/AD 12 o AD 13/AD 14).

A sostegno del suo ricorso, la Commissione fa valere motivi attinenti, rispettivamente:

- a un errore di diritto in cui sarebbe incorso il TFP violando i principi di cui alla sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008, Commissione/Economidis (causa T-56/07 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente limitato la portata di tale sentenza al solo caso di copertura di un posto di capo unità, mentre i medesimi requisiti troverebbero applicazione a un posto fuori organico come quello di cui è causa nella specie;
- alla violazione dei principi di rispetto dell'interesse generale del servizio e di buona amministrazione.